Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 75**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 25 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 25 MARZO 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1964.

(670)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 25 MARZO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1965 (dalla serie 1ª/1965 alla serie 20ª/1965), emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 21 gennaio 1956. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita l'8 febbraio 1965; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(376)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1965.

Nomina per il quadriennio 6 novembre 1964-5 novembre 1968, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designati dalla Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1948, con il quale venne provveduto alla costituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1961, con cui vennero nominati, per il quadriennio 6 novembre 1960-5 novembre 1964, i componenti di detto Consiglio, su designazione di quella Giunta regionale;

Considerato che, a termini dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, i componenti designati dalla Giunta regionale siciliana sono decaduti dalla carica;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del consesso per quanto attiene ai detti componenti;

Viste le designazioni all'uopo formulate dalla sopracennata Giunta regionale siciliana;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati, per il quadriennio 6 novembre 1964-5 novembre 1968, componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, su designazione di quella Giunta regionale:

a) *In sede consultiva*:

Panepinto avv. Giuseppe, patrocinante in Cassazione, esperto titolare;

Sammartino avv. Salvatore, patrocinante in Cassazione, ex senatore della Repubblica, esperto titolare;

Sanfilippo prof. avv. Cesare, rettore dell'Università di Catania, esperto titolare;

Sciarrino avv. Michelangelo, patrocinante in Cassazione, esperto titolare;

Bellomo avv. Mario, patrocinante in Cassazione, esperto supplente;

Di Paola prof. Sante, docente universitario, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, esperto supplente;

Giannitrapani avv. Garibaldi, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, esperto supplente;

Scoglio avv. Francesco, patrocinante in Cassazione, esperto supplente.

b) *In sede giurisdizionale*:

Fortino avv. Carmelo, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, componente effettivo;

Leone avv. Riccardo, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, componente effettivo;

Corso prof. avv. Pompeo, patrocinante in Cassazione, componente supplente;

Ottaviano prof. Vittorio, professore ordinario nell'Università di Catania, componente supplente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1965
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 14

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi alla seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita »:

Tariffa n. 25, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 26 gennaio 1962).

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1929)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria sciroppo della specialità medicinale « Anemial con desossicorticosterone », della ditta S.A.L.C.I., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3948/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 aprile 1954, con il quale veniva registrata al n. 5012/A la specialità medicinale denominata « Anemial con desossicorticosterone » sciroppo da gr. 125 a nome della ditta S.A.L.C.I. con sede in Milano, via Telesio, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata; infatti è stata trovata nei campioni esaminati una deficienza oscillante per la vitamina B/1 tra il 40% ed il 60% e per la vitamina B/12 tra il 27% ed il 45%, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anemial con desossicorticosterone », sciroppo da gr. 125, registrata al n. 5012/A con decreto in data 22 aprile 1954 a nome della ditta S.A.L.C.I. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1854)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Magnesio C » - fiale, della ditta Novopharma, con sede in Milano. (Decreto di revoca numero 3945/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 gennaio 1950, con il quale veniva registrata al n. 2814 la specialità medicinale denominata « Magnesio C », 6 fiale × 10 cc. e 6 × 1 cc. a nome della ditta Novopharma, con sede in Milano, via M. Aurelio, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata; infatti i quantitativi d'azoto e di magnesio (calcolato in iposolfito di magnesio e di esametilentetramina) sono risultati inferiori rispettivamente del 40,7% e del 20,5%; nelle fiale è stato notato, inoltre,

la presenza di corpi estranei e, in una, addirittura di un ragno, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Magnesio C » 6 fiale × 10 cc. e 6 × 1 cc., registrata al n. 2814 con decreto in data 23 gennaio 1950 a nome della ditta Novopharma di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965.

Il Ministro: MARIOTTI

(1855)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Guayadol » - fiale 2 cc. della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3946/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 luglio 1958, ed il provvedimento in data 21 luglio 1962 con i quali venne registrata al n. 14.043 la specialità medicinale denominata « Guayadol » nelle preparazioni 6 e 10 fiale da 2 cc., a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Milano, viale Vittorio Veneto, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, il componente denunziato nella domanda di registrazione e nei metodi di analisi come « Sale sodico dell'estere solforico del guaiacolo » gr. 0,4, nell'etichetta risulta invece indicato « estere guaiacol solforico » gr. 0,4;

Considerato che il controllo ha avuto esito non favorevole in quanto le quantità di sodio e solfo non corrispondono alle quantità che si possono calcolare per gr. 0,4 di « sale sodico dell'estere solforico del guaiacolo », comunque si voglia interpretare tale denominazione (infatti il sodio trovato è di gr. 0,0044, mentre quello calcolato dalla composizione dichiarata è di gr. 0,0406 ed il solfo trovato è di gr. 0,0029 mentre quello calcolato dalla composizione dichiarata è di gr. 0,0567), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, nn. 1 e 3, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guayadol » nelle preparazioni 6 e 10 fiale da 2 cc., registrate al n. 14.043 con decreto in data 18 luglio 1958 e con provvedimento in data 21 luglio 1962, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1856)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria sciroppo della specialità medicinale « Delficol » della ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania. (Decreto di revoca n. 3925/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 marzo 1960, con il quale è stata registrata al n. 8839/A, a nome della ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà, 137, la specialità medicinale denominata « Delficol », flacone × 118 cc. di sciroppo, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (il contenuto in colina è risultato del 30% inferiore al dichiarato), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Delficol » flacone × cc. 118 di sciroppo, registrata con decreto in data 18 marzo 1960, al n. 8839/A, a nome della ditta Cyanamid Italia di Catania e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Catania è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte da gr. 2,5 della specialità medicinale « Artrisedol-C » della ditta Istituto bioterapico Carlevaro, con sede in Parma. (Decreto di revoca n. 3940/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1961, con il quale veniva registrata al n. 18826/A la specialità medicinale denominata Artrisedol-C nelle confezioni 5 e 10 supposte da gr. 2,5 a nome della ditta Istituto bioterapico Carlevaro, con sede in Parma, via Langhirano, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti le supposte, oltre ad avere una composizione non omogenea tra una preparazione e l'altra, mostrano in alcuni casi deficit non tollerabili; precisamente la quantità di acido adenosin-5-fosforico nella preparazione n. 1063/41 risulta inferiore del 30% e l'acido ascorbico in quella n. 7/63/107 inferiore del 23 %; inoltre le supposte specialmente quelle della seconda preparazione presentano un notevole imbrunimento indice di alterazioni), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Artrisedol-C categorie 5 e 10 supposte di gr. 2,5, registrata al n. 18826/A in data 29 novembre 1961 a nome della ditta Istituto bioterapico Carlevaro di Parma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Parma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

(1857) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Lio Simbetin » - fiale liofilizzate, della ditta Industria prodotti farmaceutici italiani, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3938/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1960, con il quale veniva registrata al n. 16.877 la specialità medicinale denominata Lio-Simbetin, 5 fiale da cc. 2 liofilizzate + 5 fiale solvente a nome della ditta Industria prodotti farmaceutici italiani, con sede in Milano, via F. Nullo, 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la Vitamine E è risultata del 50 % superiore al dichiarato, trovato g. 0,10 - dichiarato g. 0,05, e le fiale contengono un tensioattivo non dichiarato) per cui ricorre l'applicazione dell'articolo 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Lio-Simbetin, 5 fiale da 2 cc. liofilizzate + 5 fiale solvente, registrata al n. 16.877 in data 7 novembre 1960 a nome della ditta Industria prodotti farmaceutici italiani di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

(1853) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1965.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per nove strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Verona tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

1) Legnaghese sinistra;
2) Padovana;
3) Verona - Boscochiesanuova;
4) Strada della Valpolicella;
5) Croce Bianca di Verona - Lazise;
6) Strada statale n. 11 - Monteforte - San Giovanni Ilarione - Vestenanuova - Bolca per Crespadoro;
7) Valeggio - Villafranca;
8) Strada statale n. 11 - Illasi - Tregnago - Badia Calavena - Selva - Giazza;
9) Pozzo di San Giovanni Lupatoto - Vallese - Oppeano - Isola Rizza - Roverchiara - Angiari - Legnago;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile (Sezione strade e traffico) di Verona in data 11 settembre 1964;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e NN.CC.FF., Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Verona;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sotto elencate:

1) Legnaghese sinistra;
2) Padovana;
3) Verona Boscochiesanuova;
4) Strada della Valpolicella;
5) Croce Bianca di Verona Lazise;
6) Strada statale n. 11 Monteforte San Giovanni Ilarione - Vestenanuova Bolca per Crespadoro;
7) Valeggio Villafranca;
8) Strada statale n. 11 - Illasi Tregnago - Badia Calavena Selva Giazza;
9) Pozzo di San Giovanni Lupatoto - Vallese Oppeano Isola Rizza Roverchiara Angiari Legnago,

con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Verona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal segnale di identificazione strada, di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo lo strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(1948)

DECRETO PREFETTIZIO 12 marzo 1965.
Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del Consiglio provinciale di sanità;

Viste le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Vista la lettera n. 65/1654/1ª in data 10 marzo 1965, con la quale il medico provinciale di Brindisi designa il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario del Consiglio di che trattasi;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi, per il triennio 1965-1967, è costituito come segue:

Il prefetto o chi ne fa le veci, presidente;
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale sanitario di Brindisi;
il maggiore medico Cosimo Fella, ufficiale medico militare;
Mengano dott. Giovanni, direttore della sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Sturani dott. Giovanni, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Perrino sen. dott. Antonio, presidente dell'Ospedale civile di Brindisi;
Corso dott. Giovanni, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Brindisi;
Marrazza prof. Pasquale, primario medico dell'Ospedale civile di Brindisi;
Margiotta prof. Franco, primario chirurgo dello Ospedale di Ceglie Messapico;
Cuomo dott. Alessandro, dottore in medicina e chirurgia libero professionista;
Guagliani dott. Olindo, dottore in medicina e chirurgia, primario del sanatorio di Ostuni;
Lo Bianco dott. prof. Salvatore, dottore in medicina e chirurgia (competente in pediatria);
Carlucci avv. Lucio, esperto in materie amministrative;
Potì ing. Leonardo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Maggi ing. Luigi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Montemartini prof. Giovanni, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;
Palminteri dott. Stefano, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;
De Marco dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
Siccardi Pasqualina, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;
Ciacio suor Anna, rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali;
Stano dott. Alberto, rappresentante dell'I.N.P.S.;
Radente dott. Augusto, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Picca dott. Mauro, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giulio Zecchino, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 12 marzo 1965

Il prefetto: CONTE

(1937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 9323 del 30 maggio 1963, l'Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 (diecimilioni), disposta in suo favore dall'Associazione sindacale fra le aziende di credito, per l'istituzione di una borsa di studio biennale da intitolarsi al nome del « prof. Francesco Loriga ».

(1936)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 35295/S del 15 gennaio 1965, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 995.000 (novecentonovantacinquemila), disposta in suo favore dal dott. Antonio Troisi, per l'istituzione di un premio di laurea intitolato « On. prof. Michele Troisi ».

(1987)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1965, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 399, è stato in parte accolto, in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Giuseppe La Guidara, in data 18 agosto 1961, avverso il decreto 31 luglio 1960, n. 871, del provveditore agli studi di Catania, concernente il riconoscimento, agli effetti economici e di carriera, del servizio di ruolo da lui prestato nelle scuole elementari.

(1957)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1965, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 febbraio 1962 dal prof. Batacchi Lido, avverso il provvedimento 11 ottobre 1961, n. 12040, con il quale il Ministero della pubblica istruzione gli aveva negato l'applicazione, ai fini della retrodatazione della carriera come perseguitato politico e razziale, della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

(1958)

Con decreto presidenziale 29 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1965, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 397, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto, in data 16 maggio 1961, dal prof. Giannasca Sisinio, avverso il decreto ministeriale 17 gennaio 1959 con il quale gli era stata attribuita la seconda classe di stipendio (coefficiente 229), in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165.

(1959)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1964, registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 88, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Mezzatesta Domenico avverso il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 1081, che ha approvato il contratto 18 luglio 1958, n. 3050 di repertorio di vendita alla signora Franco Maria Rosa di un alloggio per terremotati in Molochio (Reggio Calabria), e avverso le deliberazioni di assegnazione provvisoria e definitiva adottate dalla Commissione comunale di Molochio, rispettivamente il 28 luglio 1956 e il 28 febbraio 1959.

(1989)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione nella zona di Castelnuovo Garfagnana e Pieve Fasciana (Lucca)

Con decreto ministeriale 15 marzo 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 24 agosto 1960, nella zona di Castelnuovo Garfagnana e Pieve Fasciana (Lucca), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitata entro i confini indicati nel suddetto decreto ministeriale viene revocato.

(1960)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1965, registro n. 5, foglio n. 84, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Armando Poletti in data 16 ottobre 1963 avverso la deliberazione del 29 aprile 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino gli ha negato l'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione della provincia di Torino.

(1990)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Maissana (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di San Miniato (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Cesena (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 388.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Angri (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Altamura (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 394.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2011)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 317.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Pago Veiano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.219.322 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1921)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Ricadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.671.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Palombaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.782.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 24 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,79	624,81	624,765	624,755	624,90	624,80	624,87	624,90	624,82
$ Can.	577,68	576,50	576,60	576,90	576,60	577,75	576,75	577,70	577,75	577,75
Fr. Sv.	143,74	143,68	143,67	143,68	143,70	143,73	143,70	143,75	143,73	143,75
Kr. D.	90,28	90,31	90,28	90,31	90,20	90,29	90,31	90,30	90,29	90,30
Kr. N.	87,33	87,33	87,32	87,335	87,30	87,31	87,33	87,32	87,31	87,30
Kr. Sv.	121,68	121,68	121,68	121,67	121,60	121,69	121,66	121,67	121,69	121,68
Fol.	173,50	173,52	173,53	173,53	173,47	173,48	173,55	173,50	173,48	173,54
Fr. B.	12,58	12,588	12,5925	12,5880	12,5925	12,58	12,588	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,44	127,46	127,44	127,44	127,40	127,45	127,46	127,45	127,45	127,45
Lst.	1743,64	1744,20	1744,05	1744,1250	1744 —	1743,65	1744 —	1743,70	1743,65	1744,15
Dm. occ.	157,07	157,12	157,07	157,04	157 —	157,06	157,05	157,10	157,06	157,08
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,18625	24,15	24,19	24,187	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,765	21,80	21,76	21,75	21,77	21,76	21,75

Media dei titoli del 24 marzo 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,25
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,782
1 Dollaro canadese	576,825
1 Franco svizzero	143,69
1 Corona danese	90,31
1 Corona norvegese	87,332
1 Corona svedese	121,665
1 Fiorino olandese	173,54
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,45
1 Lira sterlina	1744,062
1 Marco germanico	157,045
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,757

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il carcere giudiziario femminile di Roma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il carcere giudiziario femminile di Roma, con la retribuzione iniziale di L. 361.200 annue lorde (gruppo 3°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di avere titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspi-

rante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollota, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 166. — GALLUCCI

(1962)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in architettura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1965 con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione medesima, riservato a candidati forniti del diploma di laurea in architettura ed ha altresì determinato il programma d'esame del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifattura tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in architettura, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93·

d) i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli

di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimiliati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventuale spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma, assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

il possesso del diploma di abilitazione professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, tedesco), in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o copia di esso autenticata in uno dei modi indicati nella precedente lettera *A*);

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) e *F*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico;
4) diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal ser-

vizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale obbligatorie ed in una prova facoltativa di lingue estere e verteranno sulle materie indicate nel programma allegato A al presente decreto.

In particolare gli esami scritti obbligatori consisteranno:

in una prova su un argomento di scienza delle costruzioni di cui alla parte prima del programma suddetto;

in una prova su un argomento di tecnica delle costruzioni di cui alla parte seconda del programma;

in una prova, corredata da disegni, su un argomento di architettura e tecnica di progettazione di cui alla parte terza del programma.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno 6/10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 284, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 208. — MONACELLI

ALLEGATO A

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva (riservato ai laureati in architettura).

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

(tre prove, di cui una per ognuna delle prime due parti ed una terza, corredata da disegni, per la terza parte del seguente programma).

PARTE PRIMA

Scienza delle costruzioni

a) Elasticità e resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e calcoli relativi. Strutture varie e reticolari.

b) Nozioni di cemento armato. Norme di progettazione e calcolo di strutture semplici. C.a. precompresso.

c) Strutture in legno e ferro: calcolo e dimensionamento.

PARTE SECONDA

Tecnica delle costruzioni

a) Materiali vari usati nell'edilizia e loro tecnologia. Illustrazione dei procedimenti tecnico-costruttivi e delle caratteristiche tecnologiche dei materiali in funzione della loro applicazione costruttiva.

b) Le fondazioni - Spinta delle terre e muri di sostegno - Elementi di mineralogia generale - Geologia delle fondazioni.

c) Moderne tecniche costruttive - Industrializzazione dell'edilizia - Caratteri distributivi degli edifici - Esigenze, funzioni e caratteri dei fabbricati civili ed industriali.

d) Elementi di fisica tecnica applicata alle costruzioni - Illuminazione, temperatura, trasmissione del calore, isolamento termico - Principi di funzionamento degli impianti di ventilazione, riscaldamento e di condizionamento - Acustica architettonica, attenuazione dei rumori.

e) Igiene edilizia - Tecnica degli impianti igienico-sanitari.

PARTE TERZA

Architettura e tecnica di progettazione

a) Nozioni di architettura degli interni, arredamento e decorazione - Progettazione di organismi architettonici ad uso collettivo con particolare riferimento agli spazi interni, allo arredamento, alla decorazione ed ai dettagli relativi (arredi fissi e mobili, rivestimenti, impianti di illuminazione, ecc.) - Disegni tecnici esecutivi.

b) Nozioni di urbanistica e di architettura paesistica.

c) Tecnica della rappresentazione architettonica e sue rappresentazioni - Proiezioni e assonometrie - Rappresentazione delle ombre - Rappresentazione di strutture architettoniche e del terreno.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie e sulle seguenti altre:

1) concetti generali concernenti le materie di insegnamento nelle scuole di architettura;

2) la legislazione urbanistica in Italia e all'estero, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la disciplina giuridica delle costruzioni: regolamenti edilizi, Codice civile, norme speciali; economia edilizia: nella progettazione e nella esecuzione dei lavori; stima dei fabbricati, progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori;

3) istituzione di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e della abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e delle permute);

4) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale. — Piazza Mastai, 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . (1) . . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di laurea in architettura conseguito presso l'Università di in data ., nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (4) . . . . (5) . . . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .
. . . .

V: per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6) . . . .

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se;

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali, dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1697)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gela

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretaro generale di 2ª classe vacante nel comune di Gela;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gela, nell'ordine appresso indicato:

1. Mennini dott. Aldo . . . . punti 79,68 su 132
2. Samperi dott. Salvatore . . . . » 79,65 »
3. Napolitano Aldo . . . . » 77,08 »
4. Fiduccia dott. Benedetto . . . . » 76,83 »
5. Cacciatore dott. Vincenzo . . . . » 76,65 »

6. Lo Faro dott. Pasquale	punti 76,61	su 132
7. Triolo Filippo	» 76,10	»
8. Alagna dott. Gaetano	» 74,75	»
9. Ferrigni dott. Giovanni	» 74,50	»
10. Calvano Carlo	» 73,58	»
11. Ruggieri dott. Angelantonio	» 72,95	»
12. Sodaro dott. Francesco	» 72,67	»
13. Conti dott. Alfonso	» 72,64	»
14. Belvedere dott. Giuseppe	» 71,36	»
15. Fuscà dott. Cesare	» 70,78	»
16. Centro dott. Francesco Saverio	» 70,50	»
17. Romano dott. Giacomo	» 69,84	»
18. Lebuis dott. Assuero	» 69,79	»
19. Coverlizza dott. Mario	» 69,22	»
20. Cusumano dott. Lorenzo	» 68,60	»
21. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 68,55	»
22. Gioia dott. Giacomo	» 68,47	»
23. Vacirca dott. Salvatore	» 68,33	»
24. Lauria dott. Giuseppe	» 68,10	»
25. Di Tullio Enrico	» 68 —	»
26. Iannelli Andrea	» 66,54	»
27. Finarelli dott. Arnaldo	» 66,42	»
28. Verga dott. Vincenzo	» 66,13	»
29. Franzoni Ferrante	» 65 —	»
30. Salani dott. Aroldo	» 64,63	»
31. Mendillo dott. Alfredo	» 64,45	»
32. Trapani Leopoldo	» 61,56	»
33. Preteroti Bruno	» 61,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1965

(2057) p. *Il Ministro*: AMADEI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esperimento a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale di marzo del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1965, registro n. 5, foglio n. 389, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per titoli ed esperimento a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

(2056)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5556 in data 26 giugno 1964, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 396;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mattia dott. Silvio, consigliere di Prefettura di Catanzaro;

Frezza dott. Luigi, medico provinciale di Reggio Calabria;

Romaniello prof. dott. Giovanni, docente universitario di ostetricia di Catanzaro;

Frontera dott. Francesco, specialista in ostetricia di Catanzaro;

Baldari Ines, ostetrica condotta titolare del comune di Catanzaro.

Segretario:

Maialetti dott. Antonio, consigliere di 2ª classe presso il Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 11 marzo 1965

(2031) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Richiamato il proprio decreto n. 4770 in data 10 novembre 1964, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1962 e venivano assegnate le relative sedi secondo l'ordine di preferenze da ognuno espressamente indicate;

Atteso che il dott. Pietro Gatti, 1° classificato, ha rinunciato alla nomina quale titolare della 3ª condotta di Piacenza e che il dott. Piero Gatti, 3° classificato, ha rinunciato alla nomina quale titolare della 2ª condotta di Farini d'Olmo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conseguenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 4770 in data 10 novembre 1964:

Il dott. Dionisio Raimondi, risultato secondo nella graduatoria del concorso di cui sopra, è dichiarato vincitore della 3ª condotta del comune di Piacenza;

Il dott. Mario Silva, risultato quarto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della 2ª condotta del comune di Farini d'Olmo, con sede nella frazione di Groppallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 12 marzo 1965

(2030) *Il medico provinciale*: CANCELLARA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.